

BGer I 588/99 vom 2. März 2000

Bundesgericht, 2000-03-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_I_588_99

FR: TF I 588/99 du 2 mars 2000

IT: TF I 588/99 del 2 marzo 2000

Regeste

Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen

E. 1

La presente lite verte unicamente sulla soppressione, a partire dal 1° settembre 1998, della mezza rendita d'invalidità erogata all'assicurato dal 1° luglio 1988, decisa con il provvedimento amministrativo del 1° luglio 1998. a) Va comunque ricordato che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità comprende, da un lato, danni alla salute che provocano una incapacità al guadagno "presunta permanente" e, dall'altro, danni che hanno per conseguenza una incapacità al guadagno "di rilevante durata". Di conseguenza, l'art. 29 cpv. 1 LAI disciplina in modo diverso la nascita del diritto alla rendita. Nel primo caso esso nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a). Nel secondo, invece, solo nel momento in cui l'assicurato è stato, per almeno un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40%; nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del 40%. Le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. b) Giusta l'art. 41 LAI, se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). c) Deve infine essere rilevato che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali

elementi d'ac- certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 con- sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

E. 2

a) Secondo i giudici di primo grado, le condizioni di salute dell'assicurato al momento della decisione impu- gnata, vale a dire del provvedimento di soppressione della prestazione del 1° luglio 1998, apparivano chiaramente mi- gliorate rispetto all'epoca in cui gli era stata assegnata una mezza rendita (in sostituzione della rendita intera precedentemente erogatagli), il 27 maggio 1988. Questa va- lutazione trova riscontro negli atti, segnatamente nell'ap- prezzamento dei medici dell'INPS, che attestano un tasso d'invalidità del 45%, osservando che il paziente è idoneo a svolgere attività diverse da quella esercitata prima del- l'invalidità, segnatamente quelle indicate dai diversi con- sultanti medici interpellati dall'Ufficio AI, che si sono dimostrati concordi nell'affermare che l'incapacità lavora- tiva dell'assicurato, alla luce dei reperti obiettivi ri- scontrati dai sanitari italiani, non supera il 20% in atti- vità leggere o sedentarie. Non v'è quindi motivo di sco- starsi dalla valutazione fatta propria dai giudici di primo grado. La decisione impugnata sfugge peraltro a critiche fon- date anche laddove aderisce alla determinazione della per- dita di guadagno eseguita dall'esperto del mercato del la- voro, il quale ha in modo convincente esposto come il ri- corrente, qualora esercitasse un'attività leggera, compati- bile con il suo stato di salute nella misura medicalmente esigibile, subirebbe una perdita di guadagno inferiore al 50%, quindi insufficiente per continuare a dargli diritto all'erogazione di una prestazione dell'AI, segnatamente di una mezza rendita (v. considerando 1a in fine). b) Nemmeno in questa sede il ricorrente è in grado di provare che la valutazione espressa dai diversi consulenti medici dell'Ufficio AI, sulla scorta dei reperti obiettivi costatati dai medici italiani, sia errata. Il certificato del dott. M. _____, prodotto con il ricorso, si limita in sostanza a mettere in evidenza un'ulcera duodenale, la qua- le, secondo la consulente medica dell'Ufficio AI, dott.ssa E. _____, può essere trattata con medicinali appropriati ed è guaribile normalmente nel volgere di alcuni giorni, quindi tale da provocare un'incapacità lavorativa soltanto di breve durata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.